

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02440/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2020, proposto da

Raffaele Palmisano, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Florio e Mariangela Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla Via Repubbliche Marinare, n. 432;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Napoli, via S. Lucia, 81;

Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti

Giovanna Norino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle necessarie misure cautelari:

- del provvedimento prot. n. 2020.0239217 del 20/05/2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10 – Personale del SSR, con il quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione, per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera E, del Dott. Palmisano Raffaele dalla graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2019-2022) della Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019, siccome convertito con L. 60/2019, di cui al decreto dirigenziale n. 64 del 30/09/2019, pubblicato sul BURC n. 58 del 07/10/2019;
- del Decreto Dirigenziale n. 35 del 22.05.2020 di approvazione della graduatoria Provvisoria degli aventi diritto all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in Legge 25.06.2019 n. 60, alla frequenza del CFSMG triennio 2019-2022 dalla cui graduatoria il Dott. Palmisano Raffaele risulta illegittimamente escluso.
- di ogni altro atto presupposto prodromico e consequenziale nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare comporterebbe l'incisione sul Decreto Dirigenziale (n. 35 del 22 maggio 2020) recante la graduatoria dei soggetti ammessi al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, impugnata nel presente giudizio;

Rilevato, pertanto, che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti i candidati idonei collocati nella detta graduatoria, con la precisazione che il ricorrente potrà provvedervi con le forme semplificate, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a, stante il loro elevato numero, mediante posta elettronica certificata, qualora i candidati, in forza di espressa previsione del bando, abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata alla Regione Campania con la domanda di partecipazione;

Qualora la Regione Campania, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovesse comunicare di non disporre degli indirizzi di posta elettronica certificata dei candidati idonei collocati nella detta graduatoria, il ricorrente deve intendersi autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami, ai sensi dell'art. 39, comma 2, art. 49, comma 3, c.p.a., e artt. 150 e 151 c.p.c. con le seguenti modalità:

1) deposito presso la casa comunale del Comune di Napoli di copia integrale del ricorso, copia della presente ordinanza, nonché dell'elenco dei candidati idonei inseriti nella detta graduatoria, in qualità di controinteressati;

2) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un estratto del ricorso, contenente le conclusioni e una sintesi dei motivi di censura nonché l'elenco dei candidati, in qualità di controinteressati ed il riferimento alla presente ordinanza che ha disposto l'incombente;

3) pubblicazione per 20 giorni sulla pagina principale del sito WEB della Regione Campania, da eseguire entro 7 giorni dalla richiesta del difensore del ricorrente (con rilascio al medesimo di attestazione comprovante l'esecuzione dell'incombente), di un avviso con cui si dà notizia che il TAR Campania, sez. I, con riferimento alla procedura *de qua*, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei inseriti nella graduatoria oggetto di causa; all'avviso, mediante appositi link, saranno allegati:

a) copia della presente ordinanza;

b) copia del ricorso notificati dal ricorrente;

c) l'elenco dei candidati idonei inseriti nella graduatoria in qualità di controinteressati;

Rilevato che ai fini del decidere occorre che la Regione Campania chiarisca con una dettagliata relazione (e l'eventuale produzione dei rilevanti documenti) da depositarsi entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza se il ricorrente sia stato effettivamente escluso dalla graduatoria ed eventualmente per quali ragioni, non risultando agli atti il provvedimento conclusivo del procedimento di esclusione di cui è stato comunicato l'avvio con nota del 20 maggio 2020 (prot. n. 2020 0239217).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), dispone nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, ordina:

- alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei collocati nella graduatoria approvata con l'impugnato Decreto Dirigenziale n. 35/2020 mediante notifica del ricorso e della presente ordinanza nelle forme semplificate di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a. o, in subordine, mediante pubblici proclami, secondo le modalità precisate in motivazione, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;
- alla Regione Campania di provvedere all'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Maurizio Santise, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO